

Nota introduttiva

Le misure approvate dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza coronavirus potevano e dovevano tranquillamente essere messe in campo quando l'Unione Generale del Lavoro lo ha proposto, vale a dire il 26 febbraio.

Un intervento pianificato in tempo utile avrebbe rassicurato le imprese, che a loro volta avrebbero potuto programmare prima ciò che si poteva fermare e ciò che bisognava continuare a produrre; avrebbe fatto capire a lavoratori e famiglie che c'era una guida che aveva il controllo della situazione e che nessuno sarebbe stato lasciato solo.

Inoltre avrebbe dato ai mercati il segnale che l'Italia aveva gli strumenti per fronteggiare la situazione.

Siamo quindi in presenza di un colpevole ritardo che il Paese ha pagato e sta pagando assai caro in termini di credibilità e autorevolezza.

Servono molte più risorse rispetto a quelle appena stanziare dal Governo, soprattutto guardando a quanto la Germania ha previsto per sostenere le imprese e i cittadini.

Servono delle garanzie più forti, almeno 500 miliardi, e una revisione normativa che agevoli il ricorso al credito.

Già a fine febbraio, l'Unione Generale del Lavoro aveva elaborato diversi scenari relativi agli impatti economici determinati dall'emergenza COVID-19, dai quali emergeva chiaramente la possibilità che la crisi potesse assumere dimensioni epocali.

Con lo scenario meno negativo, nell'ipotesi che l'emergenza si fosse conclusa rapidamente e l'attività economica fosse tornata a pieno regime in tempi brevi, la contrazione del prodotto interno lordo nel primo trimestre si sarebbe fermata all'1,6%, mentre nell'ipotesi peggiore, con un prolungamento dell'emergenza, come sta purtroppo succedendo, e un allungamento dei tempi della piena ripresa dell'attività, la contrazione dei primi 3 mesi dell'anno sarebbe arrivata al 7,5%.

Alla luce delle mutate e peggiorate condizioni economiche, l'Unione Generale del Lavoro rinnova la richiesta di approntare un intervento molto più consistente di quello predisposto con il presente decreto legge; occorre varare una sorta di rinnovato Piano Marshall, tutelando la produzione nazionale e permettendo ai lavoratori e alle imprese, e più in generale ai cittadini, di sopportare le enormi difficoltà del momento, così da essere pronti a riprendere le attività produttive ed economiche.

In questo senso, andrebbe rivisto l'articolo 56 del presente decreto, il quale, al momento, ha una portata parziale; sono infatti giunte numerose segnalazioni che istituti di credito e intermediari finanziari stanno richiedendo alle imprese – e ai singoli cittadini - di rientrare di eventuali scoperti di conto corrente, con la conseguenza che, passata la fase emergenziale, quando finalmente le attività produttive potranno riprendere

a produrre, in molti si potrebbero trovare nella impossibilità di ricorrere a dei prestiti, in quanto segnalati nelle banche dati delle centrali rischi.

La sola sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come prospettato alla fine di febbraio, con successivo recupero del dovuto, non è quindi più sufficiente; meglio pensare ad una misura più consistente di copertura figurativa, cosa peraltro già parzialmente prevista nel presente decreto per l'accesso agli ammortizzatori sociali, compresa la cassa in deroga, e ai congedi parentali.

Occorre anche guardare alle iniziative messe in campo in altri Paesi per sostenere i consumi, nella consapevolezza che il ricorso agli ammortizzatori sociali può salvare nel breve periodo i posti di lavoro, ma al prezzo di retribuzioni nella migliore delle ipotesi più basse del 20%, ma con una riduzione reale spesso nell'ordine del 50%. In questo senso, oltre a pensare ad interventi una tantum a sostegno delle retribuzioni del lavoro dipendente, è possibile ipotizzare una revisione dei contenuti del decreto legge 3/2020, attuativo della disposizione contenuta in legge di bilancio sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ed una semplificazione della normativa sulla detassazione degli accordi di produttività, ancora poco diffusi fra le imprese, in particolare del Mezzogiorno.

Ed ancora, il grande piano infrastrutturale di cui si è molto parlato nei mesi scorsi, ora diventa ancora più urgente.

Il Modello Genova, con la rapida ricostruzione del Ponte Morandi, è un precedente da seguire, la migliore esperienza possibile che fa capire come è possibile realizzare un'opera fondamentale in tempi rapidi e certi. Quanto sta facendo l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, in questi giorni di emergenza è un altro esempio da seguire, come pure sono da ascoltare tutti gli avvertimenti lanciati dall'attuale numero uno della protezione civile, Angelo Borrelli, sulla strategicità di determinate produzioni industriali, su come ridisegnare la mappa dell'assistenza sanitaria e sulla dotazione standard che il Paese deve avere per fronteggiare le varie emergenze e non solo.

Tutte le analisi, sia di fonte governativa che di soggetti terzi, confermano un aspetto: spesso le risorse disponibili ci sono, ma le opere non si realizzano per le pastoie burocratiche.

Il già annunciato decreto legge che arriverà nelle prossime settimane sarà l'ennesimo banco di prova delle capacità del governo di dare delle risposte concrete ai cittadini, ai lavoratori, alle imprese.

Con grande senso di responsabilità si propongono quindi pochi emendamenti, nell'auspicio di un più profondo e proficuo confronto sui prossimi provvedimenti che saranno adottati.

Emendamenti in forma sintetica

Ammortizzatori sociali:

1. All'articolo 19, prevedere la possibilità che il datore di lavoro possa chiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'integrazione salariale ordinaria o dell'assegno ordinario, così come previsto all'articolo 22 per la cassa integrazione in deroga.

2. Agli articoli 19 e 22, prevedere che, vista la straordinarietà degli eventi, nel caso di erogazione diretta da parte dell'Inps, essa avvenga entro e non oltre i quindici giorni dal ricevimento della domanda di accesso da parte del datore di lavoro o per il tramite delle regioni e delle province autonome, nel caso di cassa in deroga.
3. All'articolo 28, esplicitare che anche gli agenti di commercio e promotori finanziari accedono al bonus di 600 euro per il mese di marzo.
4. Agli articoli 27 e 28, prevedere che, in caso di professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il bonus di 600 euro è riconosciuto dalle stesse, previa verifica con il ministero dell'economia e con l'Inps.

Vigilanza sanitaria:

5. Sopprimere l'articolo 14, il quale esclude dalla applicazione delle disposizioni del decreto legge 6/2020 le aziende che operano nell'ambito della produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata, con la conseguenza che questi lavoratori tenuti a sopportare i trattamenti sanitari soltanto nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito positivo al test e non se entrati a contatto con persone positive. Pur comprendendo la necessità di assicurare determinate produzioni, siamo davanti ad una disposizione che mette a rischio una categoria di lavoratori.
6. Incrementare le risorse per la sanificazione degli ambienti di lavoro, di cui agli articoli 64, 77 e 114.

Congedi parentali:

7. All'articolo 25, comma 3, specificare che il bonus maggiorato a mille euro per i servizi di baby-sitting spetta anche al personale della polizia locale.

Ritenute e contributi:

8. Inserire l'articolo 60-bis per effetto del quale alle persone, lavoratori dipendenti, che hanno contratto il Covid-19 nell'espletamento del servizio è riconosciuta la completa detassazione della retribuzione per tre mesi ed una contribuzione figurativa di due anni, valida come lavoro effettivo ai fini del pensionamento.
9. Agli articoli 61 e 62, prevedere la copertura figurativa in luogo del differimento del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la possibilità di versare le varie ritenute di legge e i premi assicurativi in dodici mensilità.

Accesso al credito:

10. All'articolo 49, comma 1, lettera g, prevedere che, in ogni caso, non possono essere escluse dall'accesso alle garanzie le imprese le cui difficoltà di ordine finanziario, economico o produttivo sono connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Analisi dell'articolo

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale	Le risorse per gli straordinari del personale del comparto sanità sono incrementate nella misura di 250 milioni, a valere sul finanziamento sanitario corrente, tenendo conto di quanto disposto nella Tabella di cui all'allegato A per la suddivisione su base regionale. 100 milioni, sempre a valere sul finanziamento sanitario corrente, vanno al reclutamento del personale e a sostegno del volontariato (art. 1 e 6 del dl 14/2020)	Terminata questa emergenza sarà necessario affrontare più nel complesso il grave sottodimensionamento del personale sanitario.
Art. 2 – Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute	Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per una durata massima di tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione. Il comma stanza le risorse che partono da poco più di 5 milioni di euro.	La questione vera è quella del potenziamento strutturale del Ministero della salute, come anche in generale dei servizi sanitari, sui quali pesano anni di mancate assunzioni.
Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale	Le regioni e le province autonome possono acquistare ulteriori prestazioni sanitarie, laddove si presenta la necessità di potenziare i posti letto di terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità con le indicazioni fornite dal Ministero. In alternativa, se non è possibile, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti con strutture private non accreditate. In considerazione dell'afflusso conseguente all'emergenza Covid-19, le strutture private accreditate e non mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture, ricevendo un indennizzo. I contratti	Anche in questo caso, una cosa è la gestione dell'emergenza Covid-19, che impone degli interventi immediati, un'altra è la riflessione su cosa è successo nella sanità pubblica negli ultimi anni. I tagli posti in essere e le mancate assunzioni hanno prodotto un pericoloso svuotamento del servizio sanitario nazionale.

	<p>stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza; sono fatte salve le misure già adottate. È autorizzata una spesa di 240 milioni per i commi 1 e 2 e di 160 milioni per il comma 3, a valere sul finanziamento sanitario corrente.</p>	
<p>Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee</p>	<p>Le regioni e le province possono attivare aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno, strutture o altri luoghi idonei per la gestione dell'emergenza Covid-19, fino al termine dell'emergenza. Le strutture non necessitano di accreditamento, mentre le strutture edilizie possono essere realizzate in deroga alle normative vigenti. Sono fatte salve le misure già adottate. È previsto uno stanziamento di 50 milioni, da reperire fra le risorse ancora non assegnate. La suddivisione avviene secondo l'allegato B.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che dovrebbe favorire la realizzazione di strutture temporanee per il triage nonché per la gestione del ricovero. Molte regioni, in questo senso, si sono attivate, provando a recuperare aree già impiegate e dismesse.</p>
<p>Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</p>	<p>Il commissario straordinario del governo (art. 122) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o per finanziamenti agevolati per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019. Invitalia si attiva. È autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2020.</p>	<p>L'emergenza coronavirus sta imponendo uno sforzo suppletivo rispetto al normale, però si evidenzia come, di norma, agli operatori sanitari dovrebbe essere assicurati tutti i dispositivi di protezione individuale, ai sensi del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008).</p>
<p>Art. 6 – Requisizioni in uso o in proprietà</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza, il capo della protezione civile può requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, presidi sanitari e medico-chirurgici nonché beni mobili di qualsiasi genere. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine dello stato di emergenza. La requisizione in uso non può superare i sei mesi. In cambio, al proprietario è</p>	<p>Si tratta di un articolo molto delicato che si rende necessario alla luce dell'emergenza che si è venuta a creare.</p>

	<p>corrisposta una somma di denaro; tale somma è liquidata al valore dei beni alla data del 31 dicembre 2019: in caso di requisizione in proprietà, la somma è liquidata al 100%, in caso di requisizione in uso, è proporzionale al periodo di utilizzo. Il prefetto può requisire in uso strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità; al proprietario è corrisposta una somma a titolo di indennità di requisizione, la quale può protrarsi fino al 31 luglio 2020 o fino al termine dello stato di emergenza. È prevista una spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 7 – Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari</p>	<p>La norma autorizza l'arruolamento temporaneo di medici (120) e infermieri (200) di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, di età non superiore a 45 anni, in possesso del necessario titolo di studio, non giudicati permanentemente non idonei al servizio militare, non dimessi di autorità e senza condanne. La Difesa è autorizzata a mantenere in servizio ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle forze di complemento. È prevista una copertura pari a 13,750 milioni per il 2020 e a 5,6 milioni per il 2021.</p>	<p>La procedura dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Si tratta di una disposizione nel complesso condivisibili, ma che lascia pensare che il governo sia orientato a pensare che l'emergenza è comunque destinata a durare ancora per diversi mesi, se non altro per permettere al personale civile di recuperare l'enorme sforzo messo in campo in questi giorni.</p>
<p>Art. 8 – Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie</p>	<p>Il ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato fino ad un massimo di sei unità nel profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, con una autorizzazione di spesa di 115mila euro.</p>	<p>Gli incarichi dovrebbero andare a rafforzare la dotazione organica del Celio, il policlinico militare di Roma. La misura è logicamente condivisibile; piuttosto andrebbe ricercato il perché una tale struttura, si ricorda militare, non sia in condizione di assicurare normalmente un servizio di questo tipo, visto che tutte le analisi convergono sul fatto che proprio la tutela dei cittadini dalla diffusione di virus creati in laboratorio (cosa che, fino a prova contraria, non riguarda il Covid-19) è la nuova frontiera della difesa (unitamente</p>

		al contrasto alle guerre informatiche).
Art. 9 – Potenziamento delle strutture della sanità militare	È previsto uno stanziamento di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari. Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida nel limite di spesa di 704mila euro.	Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze rappresenta una eccellenza nel panorama internazionale; è quindi sorprendente che venga coinvolto soltanto in questo momento, dopo un mese e mezzo dalla dichiarazione dello stato di emergenza e soltanto per produrre un quantitativo irrisorio di disinfettanti e altre sostanze ad attività germicida e battericida.
Art. 10 – Potenziamento risorse umane dell’Inail	L’Inail è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato per un massimo di sei mesi 200 medici specialistici e 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici, con un onere di 15 milioni di euro a valere sul bilancio Inail.	Si tratta di una disposizione condivisibile; la dotazione Inail andrebbe comunque potenziata a prescindere.
Art. 11 – Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto superiore di sanità	La norma prevede l’assunzione di 50 unità di personale con contratti a tempo determinato per il triennio 2020-2022, con oneri quantificati in 4 milioni di euro annui.	Valgono le considerazioni espresse in precedenza sulla necessità di rafforzare le piante organiche in maniera strutturale.
Art. 12 – Misure straordinarie per la permanenza in servizio di personale sanitario	Fino al termine dello stato di emergenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari.	La norma agisce anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Lo stato di emergenza è oggi fissato in sei mesi; andrà chiaramente valutato a luglio il da farsi, nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse protrarsi ulteriormente.
Art. 13 – Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie	Per la durata dell’emergenza Covid-19, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.	Si tratta di una norma molto delicata che andrebbe valutata con estrema attenzione. Corretto il potenziamento del personale, ma altrettanto necessario è l’accertamento del possesso di tutte le qualifiche professionali da parte di personale proveniente dall’estero.
Art. 14 – Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria	L’articolo esclude dalla applicazione delle disposizioni del decreto legge 6/2020 le aziende che operano nell’ambito della	In questo caso, sono i singoli lavoratori a sospendere la propria attività nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito

	<p>produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata.</p>	<p>positivo al test. L'articolo 14 produce una forte differenziazione di comportamento per alcune tipologie di lavoratori, con rischio di gravissimo pregiudizio per coloro che operano nel chimico-farmaceutico.</p>
<p>Art. 15 – Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche</p>	<p>La norma autorizza la produzione di mascherine chirurgiche fino alla fine dell'emergenza, in deroga alle vigenti norme. Le aziende sono comunque tenute a comunicare all'istituto superiore di sanità e all'Inail ogni elemento utile per la validazione dei dispositivi.</p>	<p>Le aziende che intendono produrre i dispositivi devono comunicarlo entro tre giorni, mentre l'istituto superiore di sanità risponde entro tre giorni. Si tratta di una previsione da valutare nell'ambito dell'attuale emergenza, ma che non deve far perdere di vista la qualità e l'efficacia dei dispositivi.</p>
<p>Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche in commercio; nello stesso periodo, è ammesso l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme.</p>	<p>Il tema è molto delicato. Il protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su iniziativa del governo presenta diverse lacune, soprattutto laddove non richiama il testo unico in materia. L'autorizzazione ad utilizzare delle mascherine chirurgiche prive del marchio CE si comprende alla luce dell'emergenza creatasi; è però fondamentale dare la massima garanzia sulla efficacia delle stesse. In questo senso, sarebbe utile un controllo da parte della guardia di finanza su chi mette in commercio tali dispositivi.</p>
<p>Art. 17 - Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza, l'Aifa può accedere a tutti i dati sugli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali su pazienti affetti da Covid-19. Il parere nazionale è espresso dall'Istituto nazionale Spallanzani di Roma con Aifa che cura la pubblicazione degli studi. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>La partita della sperimentazione alla ricerca di un vaccino per il Covid-19 presenta un aspetto umano, volto a ridurre la diffusione del contagio e a curare le persone colpite, ed uno economico, in quanto la scoperta di un vaccino ha un ritorno enorme. In questo senso, è opportuno che il governo italiano si ponga nella condizione di tutelare i nostri ricercatori e i nostri enti, pubblici e privati, stante la decisione della commissione Ue di finanziare una ricerca tedesca con 80 milioni di euro.</p>
<p>Art. 18 – Rifinanziamento fondi</p>	<p>Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1.410 milioni di euro per il 2020. Regioni</p>	<p>La previsione di un centro di costo dedicato all'emergenza è in linea con quanto dichiarato dalla presidente della commissione Ue</p>

	<p>e province autonome provvedono alla apertura di un centro di costo dedicato (Cov 20). I termini di verifica sugli equilibri economici del 2019 sono differiti al 30 giugno. Il fondo per le emergenze nazionali (dlgs 1/2018) è incrementato di 1,65 miliardi di euro.</p>	<p>rispetto al fatto che le spese per l'emergenza sono al di fuori dei vincoli del patto di stabilità.</p>
<p>Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p>	<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 possono presentare domanda per la concessione del trattamento ordinario o per l'accesso all'assegno ordinario per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di comunicazione e informazione alle rappresentanze sindacali; l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. I periodi di trattamento ordinario o di erogazione dell'assegno non sono considerati ai fini dei limiti temporali previsti dal dlgs 148/2015 e sono neutralizzati ai fini di successive richieste. Sull'erogazione dell'assegno ordinario non agiscono i limiti sul tetto aziendale (art. 29, dlgs 148/2015) né si applica la contribuzione aggiuntiva. Su richiesta dal datore di lavoro, il pagamento può avvenire direttamente da parte dell'Inps. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, dlgs 148/2015) assicurano l'assegno ordinario con le medesime modalità e con oneri a carico dello Stato per 80 milioni di euro. I lavoratori destinatari delle</p>	<p>L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, con qualche modifica, un articolo contenuto nel decreto legge 9/2020 riferito alla zona rossa e alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Fra le modifiche il recupero delle relazioni industriali, anche se non si tratta di un obbligo stringente, ma di una possibilità, con l'esame congiunto a svolgersi in videoconferenza. In linea generale, la previsione di un periodo di nove settimane di integrazione ordinaria o di assegno ordinario appare già oggi insufficiente; per cui potrebbe rendersi necessario un ulteriore intervento. Corretto l'inserimento dei fondi di solidarietà alternativi; non si capisce, però, il perché dell'esclusione dei fondi di solidarietà bilaterali previsti dall'articolo 26 del dlgs 148/2015; è vero che vanno a coprire per lo più settori inerenti i servizi pubblici essenziali, ma è pur vero che, in alcuni casi, si pensi, ad esempio, ai marittimi, la pressione della crisi è forte. Da valutare con attenzione la copertura complessiva, anche in ragione dell'eventuale protrarsi dello stato di emergenza e fermo restando che nessuna azienda dovrà rimanere scoperta.</p>

	<p>varie prestazioni devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio; non si applica la disposizione sull'anzianità aziendale di novanta giorni (art. 1, comma 2, dlgs 148/2015). È prevista una copertura di 1.347,2 milioni di euro, con monitoraggio da parte dell'Inps.</p>	
<p>Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria</p>	<p>Le aziende che hanno in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il precedente. Il periodo di trattamento ordinario non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015; non è richiesto il contributo aggiuntivo di cui all'articolo 5 del dlgs 148/2015. Non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento). Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro con monitoraggio Inps.</p>	<p>Anche in questo caso, viene replicata ed estesa la misura già contenuta nel decreto legge 9/2020 con la possibilità di passare dal trattamento straordinario a quello ordinario con le relative settimane non conteggiate ai fini dell'ammontare complessivo del periodo autorizzabile di cassa integrazione. Da valutare la congruità dello stanziamento previsto.</p>
<p>Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</p>	<p>I datori di lavoro, iscritti al fondo di integrazione salariale, che hanno in corso l'erogazione di un assegno di solidarietà possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso. I periodi di concessione non sono considerati ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015</p>	<p>Si tratta di una previsione che ricalca quanto disciplinato agli articoli precedenti e che riguarda i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di cinque dipendenti e che non rientrano nella disciplina degli ammortizzatori sociali.</p>
<p>Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</p>	<p>L'articolo prevede che regioni e province autonome possono concedere trattamento di integrazione salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato, inclusi agricoltori, pesca e terzo settore, compresi gli enti religiosi, ai quali non si applica la normativa vigente. È necessario un accordo anche in via telematica con</p>	<p>Anche in questo caso si tratta della estensione di misure già adottate per la zona rossa e per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Differentemente con quanto previsto per gli articoli precedenti, in questo caso è il pagamento è soltanto diretto da parte dell'Inps, cosa che potrebbe comportare un periodo di attesa nell'ordine di</p>

	<p>le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il periodo massimo è di nove settimane. Ai lavoratori sospesi è riconosciuta la contribuzione figurativa; per quelli agricoli non vale ai fini dell'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto nel limite di 3.293,2 milioni di euro per il 2020 a decorrere dal 23 febbraio, ripartiti con decreto fra le regioni e le province autonome. L'integrazione è riconosciuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso una procedura telematica entro 48 ore dalla concessione. Il pagamento è diretto da parte dell'Inps che riceve l'elenco dei beneficiari dalle regioni e dalle province autonome. Le domande sono accolte in ordine cronologico, stante il monitoraggio effettuato dall'Inps.</p>	<p>qualche mese. Da valutare la congruità dello stanziamento.</p>
<p>Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, e i lavoratori autonomi per emergenza Covid-19</p>	<p>Per il 2020 e a decorrere dal 5 marzo, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni di congedo per i figli di età non superiore a 12 anni, con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura contributiva figurativa. Eventuali periodi di congedo già fruito sono convertiti nel congedo di cui al comma 1. In caso di iscritti alla gestione separata, il congedo è indennizzato con un ammontare pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizza ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; la medesima indennità è estesa ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella misura del 50%</p>	<p>L'articolo fa riferimento ai soli dipendenti privati, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps; la portata ridotta si riduce con i paletti che sono stati posti sull'età e sulle condizioni dei lavoratori stessi.</p>

	<p>della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di 15 giorni ed è subordinata al fatto che uno dei due genitori non fruisca di sostegno al reddito o che non sia disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica nei casi di figli con disabilità grave e accertata iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori con figli di età compresa fra 12 e 16 anni hanno diritto ad un congedo non retribuito con conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento, ma sempre con i vincoli indicati sopra. Le disposizioni si applicano anche ai genitori affidatari. In alternativa al congedo, i genitori lavoratori del settore privato possono scegliere la corresponsione di un bonus fino a 600 euro per servizi di baby-sitting, erogato mediante libretto famiglia per lavoro occasionale. Le modalità di fruizione sono stabilite dall'Inps che provvede al monitoraggio; il limite di spesa è in 1.261,1 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 24 – Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/1992</p>	<p>Nei mesi di marzo e di aprile, il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di ulteriori dodici giornate complessive. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative connesse al Covid-19.</p>	<p>Condivisibile l'incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992, positivo il fatto che non è stato posto alcun tetto di spesa. Preoccupa il fatto che la misura è riconosciuta soltanto per i mesi di marzo e aprile, come pure l'incertezza interpretativa del combinato fra il comma 1 e il comma 2 che ha fatto pensare a qualche commentatore che la misura avesse una portata esclusivamente per il personale del comparto sanità e non invece universale, come è</p>

		nell'interpretazione della scrivente organizzazione.
Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19	I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto di fruire dello specifico congedo e relativa indennità, con le stesse modalità previste per il settore privato all'articolo 23. L'erogazione dell'indennità e la modalità di fruizione sono a cura della amministrazione pubblica che occupa il dipendente. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte di dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato e per i dipendenti della polizia di Stato è riconosciuto nella misura di mille euro. L'interessato presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps. È fissato un tetto a 30 milioni per l'anno 2020. Vengono rideterminati i permessi retribuiti per i sindaci lavoratori dipendenti.	Da valutare la congruità dello stanziamento. Da capire anche quanto possa incidere il fatto che l'Inps e i Patronati hanno in questo momento chiuso i propri uffici con la conseguenza che potrebbe essere complessa la presentazione della domanda in via telematica. Il bonus maggiorato per baby-sitting andrebbe previsto per tutte le forze dell'ordine e per le forze armate, compreso il personale civile.
Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia nel caso dei lavoratori dipendenti privati. Stessa equiparazione, fino al 30 aprile, anche per le assenze di lavoratori pubblici e privati in condizione di disabilità grave, di immunodepressione o patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato luogo a quarantena o permanenza domiciliare. Sono considerati validi i certificati medici trasmessi prima del presente decreto. Gli oneri, valutati in 130 milioni, sono posti a carico dello Stato	Già nel decreto legge 9/2020, la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria sempre con sorveglianza attiva erano state equiparate al ricovero nel caso di lavoro pubblico. La previsione ha effetti su diversi istituti contrattuali e non solo sotto il profilo retributivo.
Art. 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori in contratto di collaborazione	La norma non presenta paletti per l'accesso, per cui è fruibile da tutti, a prescindere dall'effettiva riduzione del reddito. Quanto

	<p>coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata. Il limite di spesa è fissato in 203,4 milioni di euro; è previsto il monitoraggio dell'Inps a cui vanno presentate le domande.</p>	<p>permette di coprire una platea stimata in 339mila unità.</p>
<p>Art. 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</p>	<p>Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago. Sono stanziati 2.160 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell'Inps che accoglie le domande.</p>	<p>Si tratta delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri, artigiani e commercianti, una platea valutata in circa 3,6 milioni di unità. È opportuno un chiarimento circa l'inserimento degli agenti di commercio fra coloro che possono percepire l'indennità.</p>
<p>Art. 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p>	<p>Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Il limite di spesa è fissato in 103,8 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell'Inps che accoglie le domande.</p>	<p>La norma non copre i casi di cessazione involontaria a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento copre una platea potenziale di circa 173mila unità.</p>
<p>Art. 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo</p>	<p>Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. Il limite di spesa è fissato in 396 milioni di euro; è previsto un monitoraggio dell'Inps che accoglie le domande.</p>	<p>Quanto stanziato permette la copertura di una platea potenziale di circa 660mila unità.</p>
<p>Art. 31 – Incumulabilità tra indennità</p>	<p>Le indennità previste agli articoli precedenti non sono cumulabili fra loro né possono essere riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>	<p>Si tratta di una doppia previsione che ha una sua logica condivisibile.</p>
<p>Art. 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020</p>	<p>Solo per le domande non già presentate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è fissato al 1° giugno 2020.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile, fermo restando che le domande già presentate dovrebbero andare comunque in lavorazione.</p>
<p>Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e Dis-Coll</p>	<p>In considerazione della emergenza Covid-19, per tutti gli eventi di disoccupazione accaduti nel 2020, i termini massimi di presentazione</p>	<p>La proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande di Naspi e Dis-Coll è condivisibile; rimane, come detto sopra, il fatto</p>

	<p>delle domande di accesso alla Naspi e alla Dis-Coll sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per tutte le domande presentate oltre il termine ordinario, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (dlgs 22/2015).</p>	<p>che le domande già presentate siano prontamente evase, così come assicurare una veloce risposta alle domande che saranno presentate nelle prossime settimane. Si evidenzia come il governo abbia più volte rassicurato che nessun lavoratore avrebbe perso il lavoro a causa dell'emergenza Covid-19.</p>
<p>Art. 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</p>	<p>A decorrere dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail. Sono altresì interrotti i termini di prescrizione.</p>	<p>Si tratta di una decisione attesa che andrebbe però modulata meglio per evitare un pregiudizio nei confronti delle persone. Fra le varie scadenze posticipate, si ricordano in particolare quelle relative all'Ape sociale, al pensionamento anticipato per i lavori usuranti e alla presentazione della domanda per accedere a quota 100 per il personale della scuola. Resta il criterio, però, che le domande già presentate dovrebbero essere evase nei tempi previsti.</p>
<p>Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore</p>	<p>L'articolo posticipa al 31 ottobre 2020 alcuni adempimenti relativi al terzo settore, quale l'adeguamento alle disposizioni del dlgs 117/2017 e del dlgs 112/2017, compreso quello relativo alla data entro la quale approva i bilanci.</p>	<p>Si tratta di disposizioni vengono incontro ad alcune esigenze del terzo settore, che sta svolgendo un ruolo molto significativo nella gestione della corrente emergenza, anche in un'ottica di sussidiarietà verticale come previsto in Costituzione.</p>
<p>Art. 36 – Disposizioni in materia di patronati</p>	<p>I patronati possono: acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando la successiva e immediata regolarizzazione; approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico, limitando l'accesso degli utenti e assicurando l'apertura soltanto ai casi in cui non sia possibile operare mediante attività a distanza; inviare entro il 30 giugno 2020 il rendiconto e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dati riassuntivi e</p>	<p>Andrebbe previsto anche un contributo straordinario per lo sforzo messo in campo per assicurare i servizi a distanza.</p>

	<p>statistici delle attività svolte e della struttura organizzativa.</p>	
<p>Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici</p>	<p>Per il periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020 vengono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici; i versamenti sono poi effettuati entro il 10 giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono sospesi anche i termini di prescrizione.</p>	<p>La sospensione dei termini di pagamento dei contributi Inps e dell'assicurazione Inail è condivisibile, meno le modalità di recupero; si rischia, infatti, di mettere in difficoltà imprese e famiglie, costrette in un'unica rata a versare quanto avrebbero dovuto versare in tre mesi. La norma potrebbe essere rivista, se dovesse perdurare lo stato di emergenza.</p>
<p>Art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Una indennità di 600 euro per il mese di marzo è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo con reddito non superiore a 50mila euro. Sono esclusi i lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. È previsto un limite di spesa a 48,6 milioni di euro con l'Inps che provvede al monitoraggio.</p>	<p>Lo stanziamento permette una copertura di circa 81mila unità.</p>
<p>Art. 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile</p>	<p>Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o con persona disabile nel nucleo familiare hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del dlgs 81/2017. Ai dipendenti del settore privato con patologie gravi e ridotta capacità lavorativa è riconosciuta una priorità nell'accoglimento delle istanze.</p>	<p>Di lavoro agile si parla anche nei precedenti decreti legge e nei dpcm conseguenti. Si tratta di una modalità condivisibile, ma che, in condizioni ordinarie, deve essere utilizzata, nel caso delle persone con disabilità, senza venire meno ai principi che ispirano la legge 104/1992 sull'inclusione sociale attraverso il lavoro.</p>
<p>Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità</p>	<p>Sono sospesi per due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli obblighi relativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll, della integrazione salariale, sul collocamento obbligatorio, sull'avviamento al lavoro di personale privo di titolo di studio nella pubblica amministrazione e per le iniziative di orientamento dei centri per l'impiego.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che si rende necessaria alla luce dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio, via via esteso a tutto il territorio nazionale. La sospensione delle misure di condizionalità permette ai beneficiari di continuare a percepire il sostegno al reddito. Nel caso del collocamento obbligatorio (legge 68/1999) e delle procedure di selezione del personale senza titolo di studio (legge 56/1987) è fondamentale ridurre la sospensione al minimo necessario.</p>

<p>Art. 41 – Sospensione dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione</p>	<p>Fino al 1° giugno 2020, sono sospese le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps e l’efficacia dei decreti. Le integrazioni salariali dei fondi di solidarietà bilaterali sono concesse dai commissari; i presidenti dei fondi sono nominati commissari.</p>	<p>È opportuno superare velocemente la gestione emergenziale, attivando magari modalità di riunione a distanza.</p>
<p>Art. 42 – Disposizioni Inail</p>	<p>Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza per le richieste di prestazioni erogate dall’Inail. Sono sospesi anche i termini di prescrizione. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione da lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail; le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. I predetti periodi non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.</p>	<p>Le previsioni contenute nel presente articolo appaiono condivisibili.</p>
<p>Art. 43 – Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari</p>	<p>L’Inail, entro il 30 aprile, provvede a trasferire ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti e altri dispositivi di protezione individuale. L’Inail è autorizzato a bandire un concorso per l’assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente medico di primo livello. Il 50% delle posizioni da coprire entro il 1° novembre 2020 e il restante 50% a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>	<p>L’articolo presenta delle disposizioni diverse, alcune condivisibili, altre che si prestano a delle osservazioni, anche critiche, ad iniziare dal passaggio di risorse da Inail a Invitalia. L’Inail, che ha una pregressa esperienza di bandi in questo senso, potrebbe erogare direttamente le risorse alle imprese. La misura sulle piante organiche interviene in maniera strutturale, con una tempistica, però, differita nel tempo, o con meccanismi emergenziali.</p>
<p>Art. 44 – Istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19</p>	<p>Presso il ministero del lavoro, è istituito un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro per il riconoscimento di una indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di</p>	<p>In assenza del decreto attuativo è complesso dare un giudizio del provvedimento. Considerando il paramento di 600 euro, lo stanziamento potrebbe portare alla copertura di 500mila posizioni, da capire se ulteriori o se,</p>

	previdenza obbligatoria. È atteso un decreto attuativo del ministero del lavoro.	piuttosto, da ricomprendere nelle varie disposizioni precedenti.
Art. 45 – Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico	La norma prevede che le abilitazioni connesse al ripristino del servizio elettrico conservano la loro validità fino al 30 aprile, anche in assenza di aggiornamento. Resta l’obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione, anche a distanza.	Verosimilmente la data del 30 aprile è troppo ravvicinata; sarebbe da posticiparla di almeno un paio di mesi, stante l’oggettiva emergenza.
Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni (artt. 4 e 5 della legge 223/1991); sono sospese tutte le procedure avviate dalla data del 23 febbraio 2020. Il datore di lavoro non può neanche recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo nel caso di licenziamento individuale (legge 604/1966)	L’articolo fornisce un importante scudo ai lavoratori sia nelle vertenze collettive (legge 223/1991) che in quelle individuali (legge 604/1966). Da capire se la misura è sufficiente per durata e se copre effettivamente tutte le fattispecie. Ad esempio, non si parla di dimissioni volontarie, mentre a ben vedere potrebbe essere scoperto il periodo fra il 23 febbraio e la data di entrata in vigore del presente decreto per i licenziamenti individuali.
Art. 47 – Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare	La norma sospende le attività di tutte le tipologie di strutture semi residenziali che ospitano e accolgono persone con disabilità dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 3 aprile (dpcm 9 marzo 2020). L’Asl, in raccordo con gli enti gestori, può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità. In ogni caso per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi a partire dal 31 gennaio 2020) le assenze non sono causa di dismissione o di esclusione delle medesime. Fermo restando quanto previsto in altri articoli e fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal lavoro del genitore convivente con persona disabile non può costituire giusta causa per il licenziamento, purché l’assenza sia stata comunicata preventivamente e motivata.	Le attività dei centri semiresidenziali per persone disabili andavano regolamentate dall’inizio, contemporaneamente con la chiusura delle scuole, al fine di evitare rischi di potenziale contagio in persone che potrebbe peraltro avere delle patologie importanti. Corretta la previsione che rafforza lo scudo contro il licenziamento delle persone, anche se la misura è limitata ai genitori e non tiene invece conto dei figli conviventi con genitori in stato di disabilità.
Art. 48 – Prestazioni individuali domiciliari	Durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e	In assenza di monitoraggio, sarà poi complesso sapere quale sia stata l’effettiva portata della

	<p>socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, anche impiegando personale dipendente da altri soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto. È necessario un accordo per rimodulare il servizio. Durante il periodo di sospensione, gli enti gestori sono comunque remunerati sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo cui si aggiunge una ulteriore quota per i servizi alternativi erogati. Il pagamento dei servizi alternativi comporta la cessazione degli eventuali ammortizzatori sociali.</p>	<p>misura contenuta nel presente articolo che è sicuramente condivisibile, in quanto volta ad assicurare comunque una forma di servizio alle persone anziane o con disabilità.</p>
<p>Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI</p>	<p>La disposizione ha durata nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si interviene sul fondo centrale di garanzia per le Pmi (art. 2, comma 100, legge 662/1996) prevedendo che: la garanzia è a titolo gratuito; l'importo massimo per singola impresa è elevato a 5 milioni; la percentuale massima di copertura per gli interventi diretti è pari all'80% per un importo massimo per singola impresa di 1,5 mln di euro; la percentuale massima di copertura per gli interventi di riassicurazione è pari al 90% dell'importo garantito dai Confidi o altro fondo; l'ammissibilità della garanzia a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario con erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%; la possibilità per le amministrazioni e i soggetti titolari di sezioni speciali del fondo o di programmi Ue per l'innalzamento delle percentuali massima garantita (garanzia diretta o riassicurazione); applicazione anche nei casi in cui banche o intermediari finanziari hanno</p>	<p>Il governo ha scelto di potenziare il fondo di garanzia per la concessione di prestiti alle Pmi, piuttosto che sulla liquidità da immettere nel mercato, compito che viene demandato alle banche e agli altri soggetti intermediari. Il risultato finale è tutto da dimostrare, in quanto intervengono diversi fattori, compresa la facilità-difficoltà di accesso a determinati strumenti pensati spesso per imprese più strutturate. Fondamentale, in questo senso, è il contributo che potrebbe arrivare da alcuni soggetti, ad iniziare dagli enti bilaterali, vero trait d'union fra le amministrazioni e le imprese. È vero che si garantisce la sussistenza del fondo tempo per tempo, ma è pur vero che l'obiettivo indicato dal governo – vale a dire la capacità di generare flussi fino a 350 miliardi di euro – è a dir poco complesso da raggiungere. La garanzia sui mini prestiti fino a 3 mila euro rappresenta un segnale di attenzione, per quanto parziale, nei confronti in particolare dei</p>

	<p>accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in ragione dell'emergenza Covid-19; la determinazione dell'accesso al fondo sulla base del modulo economico-finanziario, fermo restando l'esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà"; non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; è ammessa la cumulabilità delle garanzie nel caso di investimenti immobiliari nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di imposto superiore a 500mila euro; la quota della tranche junior coperta dal fondo può arrivare al 50%, incrementabile di un altro 20%, nel caso di garanzia per imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti a filiere colpite dall'epidemia; sono ammissibili alla garanzia (copertura 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione) nuovi finanziamenti della durata di 18 mesi meno un giorno per un importo non superiore a 3mila euro in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con attività danneggiata dall'emergenza Covid-19, con concessione gratuita e senza valutazione; le amministrazioni di settore, anche insieme alle associazioni o enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo; sono prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi. Anche gli organismi privati possono incrementare la dotazione dei Confidi (art. 11, comma 5, dl 185/2008). Le garanzie, anche su portafogli di minibond, sono</p>	<p>piccoli artigiani, mentre i vincoli posti all'accesso – vale a dire l'esclusione di alcune tipologie di azienda, quelle in sofferenza, probabili inadempienti o in difficoltà – rischia di tagliare fuori proprio le imprese che necessitano, in questa fase, di un sostegno maggiore.</p>
--	---	---

	<p>concesse a valere sulla dotazione di fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere dal fondo, pari ad almeno l'85% della dotazione. Altri commi interessano gli operatori del microcredito, con un tetto elevato a 40mila da 25mila euro, Per le finalità del fondo di garanzia sono assegnate risorse per 1,5 miliardi di euro. Le disposizioni sull'accesso al fondo si applicano pure in favore delle imprese agricole e della pesca con assegnazione a Ismea di 80 milioni per il 2020. Con decreto di natura non regolamentare del ministero dell'economia, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.</p>	
<p>Art. 50 – Modifiche alla disciplina del Fir</p>	<p>L'articolo apporta alcune modifiche al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori (art. 1, comma 494 e segg, legge 145/2018) per effetto delle quali all'azionista o all'obbligazionista può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40%: proroga al 18 giugno 2020 del termine previsto dalla legge 160/2019.</p>	<p>Si comprende la ratio del provvedimento, però in questo modo si rallenta il giusto ristoro dei risparmiatori.</p>
<p>Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le Pmi della garanzia dei confidi di cui all'articolo 112 del Tub</p>	<p>L'articolo prevede la deducibilità dei contributi annui e delle altre somme corrisposte dai confidi ad eccezione di quelli a titolo di sanzione.</p>	<p>Si tratta di una norma con carattere fiscale.</p>
<p>Art. 52 – Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 36-septies del dlgs 209/2005.</p>	<p>La norma fa riferimento all'accesso e all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II).</p>
<p>Art. 53 – Misure per il credito all'esportazione</p>	<p>Il ministero dell'economia è autorizzato a rilasciare una garanzia dello Stato in favore di Sace fini ad un importo massimo di 2,6 miliardi di euro per il 2020, a sostegno del credito all'esportazione.</p>	<p>Si tratta di una misura che replica quanto fatto sopra con il fondo di garanzia per le Pmi, solo che in questo caso si guarda all'export. Da valutare, nel concreto, l'impatto della misura, alla luce delle forti restrizioni che si stanno registrando in questi giorni sul versante delle esportazioni.</p>
<p>Art. 54 – Attuazione del fondo solidarietà mutui prima casa, cd Fondo Gasparrini</p>	<p>Per un periodo di nove mesi, l'accesso al fondo di solidarietà sui mutui per la prima casa è esteso ai</p>	<p>Il parametro del fatturato potrebbe non essere uno strumento valido per verificare</p>

	<p>lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che attestino di avere subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019; per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'Isee. Cambia la misura dell'intervento del fondo (legge 244/2007). È atteso un decreto ministeriale; sono assegnate risorse per 400 milioni di euro per il 2020.</p>	<p>l'effettiva riduzione del volume di attività da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Peraltro, la percentuale di riduzione indicata appare oggettivamente troppo alta, per cui andrebbe rivista o eliminata. Se il principio guida del provvedimento è che nessuno deve rimanere indietro, allora andrebbero tolti tutti i paletti.</p>
<p>Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese</p>	<p>Cambia l'articolo 44-bis del dl 34/2019, relativo alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti da parte di società.</p>	<p>La norma, almeno fino al 31 dicembre 2020, ha una portata maggiore rispetto a quella definita con il decreto legge 34/2019 che guardava alle sole imprese meridionali. Si tratta di una misura fiscale.</p>
<p>Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19</p>	<p>Considerato che l'eccezionalità dell'epidemia di Covid-19, al fine di sostenere le attività imprenditoriali si prevede: la non revocabilità in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; la proroga per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale fino al 30 settembre 2020; la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020. Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate. La dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia per le PMI è fissata in 1.730 milioni di euro. La garanzia del fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.</p>	<p>Si tratta di una previsione che riprende lo schema seguito sopra; in questo caso, l'eccezionalità di quanto sta accadendo è portato a giustificazione della sospensione dei pagamenti o della irrevocabilità dei prestiti.</p>
<p>Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</p>	<p>Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti su portafogli di finanziamenti per imprese, con riduzione del fatturato ed operanti in settori individuati con decreto ministeriale, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo dell'80%. È atteso un decreto ministeriale;</p>	<p>Anche il presente articolo replica lo schema adottato in precedenza. In questo caso, si punta sulle garanzie per il tramite a Cassa depositi prestiti.</p>

	viene istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020	
Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81	Fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del dl 251/1981.	Si tratta del fondo per il sostegno all'export, il fondo cosiddetto Simest, sul quale interviene anche l'articolo 27 del decreto legge 9/2020.
Art. 59 - Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19	Per la durata dello stato di emergenza, Sace è autorizzata a rilasciare garanzie in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza.	Si tratta di un articolo connesso al precedente.
Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi, sono differiti dal 16 al 20 marzo 2020.	La remissione dei termini di versamento è assolutamente condivisibile, vista l'emergenza che si è creata. Da valutare le modalità.
Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	L'articolo si allinea con quanto previsto all'articolo 8 del decreto legge 9/2020, il quale si applica anche ad altri soggetti (associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché a tutti i soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, piscine ed altro; teatri, sale concerto, cinema, discoteche e altro; soggetti che gestiscono ricevitorie e scommesse; soggetti che organizzano corsi, fiere, eventi; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi e altro; asili nido e servizi per minori, disabili, scuole comprese vela, navigazione, volo; soggetti che svolgono attività di assistenza non residenziale per anziani e disabili; aziende termali; soggetti che gestiscono parchi divertimento; soggetti che gestiscono stazioni per i trasporti; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri nelle varie forme; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto; soggetti che gestiscono	Si estende il campo di applicazione di quanto disposto con l'articolo 8 del decreto legge 9/2020. Importante la previsione della possibile rateizzazione dei versamenti.

	<p>servizi di noleggio di attrezzature o strutture per sport e spettacoli; guida e assistenza turistica). Per questi soggetti e per le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 sono sospesi. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate. Le società sportive applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020, con versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere sempre da giugno.</p>	
<p>Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione (periodo 8 marzo- 31 marzo 2020) relativi a ritenuta alla fonte, Iva, previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria. Per i comuni dell'allegato 1, restano ferme le disposizioni già adottate con il decreto ministeriale 24 febbraio 2020; per questi è previsto l'adempimento entro il 31 maggio, in unica soluzione o in cinque rate. Gli adempimenti del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno. I soggetti con ricavi non superiore a 400mila euro, per la parte di ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 marzo non sono soggetti a ritenuta d'acconto; il versamento avviene in unica</p>	<p>Rispetto ai provvedimenti precedenti, è importante la previsione della possibile rateizzazione di quanto non versato.</p>

	soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 mensilità.	
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti	Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. L’incentivo è riconosciuto dai sostituti di imposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. È prevista una compensazione attraverso l’istituto del credito di imposta	Si tratta di un riconoscimento che vuole premiare i lavoratori dipendenti che hanno continuato ad essere presenti in sede. Potrebbe essere complesso il calcolo di quanto spettante al singolo dipendente.
Art. 64 _ Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dello stanziamento fissato in 50 milioni di euro. È atteso un decreto attuativo.	La questione della sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è ripresa anche nelle linee guida su salute e sicurezza, con la specifica che la sanificazione è periodica, mentre la pulizia è quotidiana. Lo stanziamento permette di coprire minimo 5mila posizioni; potrebbe rendersi necessario uno sforzo ulteriore, se l’emergenza dovesse prolungarsi. Il credito di imposta, però, non si rivolge a tutti i soggetti, ma solo agli esercenti attività di impresa, arte o professione; si dovrebbe pensare anche agli enti del terzo settore che pure accolgono e assistono tanti cittadini.
Art. 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi	Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.	L’intervento è limitato al solo mese di marzo, mentre per diverse aree del Paese l’emergenza è aperta dall’ultima settimana di febbraio e potrebbe durare ancora ben oltre la data del 3 aprile.
Art. 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19	Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini Irpef pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro. Nel caso di erogazioni liberali da parti di titolari di reddito	Si tratta di una disposizione condivisibile. Il citato articolo 27 contiene disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.

	d'impresa trova applicazione l'articolo 27 della legge 133/1999	
Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospesi anche i termini per rispondere alle istanze di interpello, il periodo per la regolarizzazione delle istanze di interpello, le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.	Si tratta di una disposizione che si sarebbe potuto prendere con il precedente decreto urgente relativo alla gestione della giustizia.
Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli avvisi previsti dal dl 78/2010; differimento per il versamento del termine di cui agli articoli 3 e 5 del dl 119/2018.	La norma trova anche applicazione nei cosiddetti casi di definizione agevolata, meglio conosciuta come procedura di rottamazione delle cartelle.
Art. 69 – Proroga dei versamenti nel settore dei giochi	Il termine di versamento del prelievo erariale unico sulle slot e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 è differito al 29 maggio 2020; quanto dovuto è versato con rate mensili con gli interessi calcolati giorno per giorno. Non è dovuto il canone previsto per il periodo di chiusura delle attività di bingo. Il termine per la gara di affidamento di nuovi punti gioco è prorogato di sei mesi.	La proroga dei termini della procedura definita con la legge 160/2019 potrebbe avere ripercussioni sulla copertura della stessa legge di bilancio per l'anno in corso, in quanto si tratta della gara per l'affidamento di oltre 282mila diritti di gioco, fra remoto, punti presso bar e tabacchi, sale ed altro, con una stima di entrata in base d'asta di 1.832,5 milioni di euro
Art. 70 – Potenziamento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli	Sono incrementate di otto milioni le risorse destinate alla remunerazione dello straordinario del personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli.	Si tratta di una misura condivisibile, alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19.
Art. 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni	I contribuenti che non fruiscono delle sospensioni previste nel presente decreto, versando per tempo quanto dovuto, possono chiedere che ne sia data comunicazione sul sito del ministero.	Per il contribuente, soprattutto le grandi aziende, che non fruisce della sospensione del pagamento dei tributi, la menzione rappresenta un ritorno di immagine importante.
Art. 72 – Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese	Viene istituito, nello stato di previsione del ministero degli affari esteri, un fondo per la promozione	Il tema andrebbe affrontato anche in sede comunitaria. Il ritardo nella consegna di commesse potrebbe

	<p>integrata, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020, da utilizzare in una campagna straordinaria di comunicazione a sostegno dell'export italiano, in un potenziamento delle attività di promozione all'estero, per la concessione di cofinanziamenti e per la compensazione finanziaria per le penali eventualmente subito per ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri. Le risorse possono essere affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, dlgs 50/2016).</p>	<p>essere infatti acuito da quanto sta succedendo, con diversi Paesi europei che hanno chiuso, o hanno annunciato di volerlo fare, le loro frontiere, mentre la Commissione Ue insiste sulla chiusura per 30 giorni dei confini esterni dell'Unione europea stessa.</p>
<p>Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le giunte comunali possono riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, certezza e di adeguata pubblicità. Riunioni in videoconferenza possono essere disposte anche dai presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali. È sospesa l'applicazione delle disposizioni sul parere delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane sui bilanci preventivi e consuntivi e su altre materie ove richiesto. La modalità in videoconferenza può essere utilizzata pure da associazioni private anche non riconosciute e dalle fondazioni.</p>	<p>La disposizione ha un carattere emergenziale che potrebbe comunque spingere in futuro molte amministrazioni locali a dotarsi di strumenti a distanza per l'espletamento delle rispettive funzioni, nel rispetto, naturalmente, dei diritti di maggioranza e minoranza.</p>
<p>Art. 74 – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno</p>	<p>Per lo svolgimento degli straordinari per un periodo di novanta giorni delle forze di polizia e delle forze armate, sono stanziati 59,938 milioni di cui 25,5 per altri oneri connessi all'impiego del personale. È autorizzata una spesa di 23,681 milioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione di uffici, ambienti e mezzi. Per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata una spesa di 5,973 milioni di cui 2,973 per straordinari</p>	<p>Si tratta di disposizioni condivisibili; da valutare la congruità dello stanziamento, anche in ragione della durata dello stato di emergenza.</p>

	<p>(900mila per euro per i richiami del personale volontario) e 3 mln per attrezzature, dispositivi di protezione individuali e strumentazioni per il lavoro agile. 6,636 milioni sono destinati per le medesime finalità alle prefetture, mentre 2,081 mln sono riservati al personale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno. Viene rivista la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. 6,2 milioni vanno al personale del corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti e dei direttori.</p>	
<p>Art. 75 – Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti sono autorizzate a procedere all'acquisto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, dlgs 50/2016), di strumentazione informatica, preferibilmente basata sul modello cloud Saas, e servizi di connettività per favorire il lavoro agile. Gli acquisti, che avvengono con risorse disponibili a legislazione vigente, devono essere coerenti con il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.</p>	<p>Il grosso limite di questa misura è che non stanziava alcuna risorsa in più, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Appare quindi molto difficile che soprattutto i comuni possano sostenere questo tipo di sforzo.</p>
<p>Art. 76 – Gruppo di supporto digitale alla Presidente del consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19</p>	<p>La norma prevede la costituzione di un gruppo di esperti per dare attuazione alle misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del Covid-19. Il gruppo opera fino al 31 dicembre 2020. Con dpcm sono individuati numero, composizione e compensi. Gli incarichi affidati con provvedimento anteriore al 30 dicembre 2019 sono prorogati. La copertura dell'articolo è individuata negli stanziamenti per l'Agenda digitale italiana.</p>	<p>L'articolo appare indefinito nelle finalità e nei costi con l'unica certezza rappresentata dal fatto che è il presidente del consiglio dei ministri a definire la composizione e i compensi spettanti a ciascun partecipante al gruppo di supporto.</p>
<p>Art. 77 – Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici</p>	<p>È autorizzata una spesa di 43,5 milioni di euro per la pulizia straordinaria dei locali, per l'acquisto di dispositivi di</p>	<p>Le risorse stanziata appaiono oggettivamente insufficienti, considerato che i plessi scolastici sono poco di 45mila (più circa 13mila di scuola paritaria), gli</p>

	<p>protezione e igiene personale per il personale e gli studenti.</p>	<p>studenti sono quasi 8 milioni, mentre il personale sfiora 1,1 milioni di unità.</p>
<p>Art. 78 – Misure in favore del settore agricolo e della pesca</p>	<p>La percentuale di anticipo spettante alle imprese che accedono ai contributi Pac passa dal 50 al 70%. Viene istituito un fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti del Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 100 milioni di euro per la copertura totale di interessi passivi, dei costi sostenuti per interessi e per l’arresto temporaneo dell’attività della pesca. Sono attesi decreti attuativi. Il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari è incrementato di 50 milioni di euro per il 2020.</p>	<p>La misura appare insufficiente sia per l’ammontare dello stanziamento che per i paletti posti che fanno riferimento a interessi passivi e interessi maturati, mentre un poco più ampia appare la fattispecie connessa al fermo pesca.</p>
<p>Art. 79 – Misure urgenti per il trasporto aereo</p>	<p>Ai titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti. Sono attesi un decreto ministeriale e l’autorizzazione della Commissione Ue. È autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell’economia ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in ragione delle condizioni venutesi a creare con Alitalia – Società aerea italiana e Alitalia Cityliner. Sono attesi uno o più decreti ministeriali, soggetti a registrazione della Corte dei conti, che rappresentano l’atto costitutivo della nuova società. Il commissario straordinario è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell’espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria. Il ministero dell’economia è autorizzato a</p>	<p>Per come scritto ora, l’articolo più che una nazionalizzazione sembra essere una via di uscita nel caso, molto probabile, che anche l’ultima procedura di manifestazione di interesse non sortisca gli effetti desiderati. La partecipazione pubblica può essere diretta oppure indiretta, cosa che richiama in causa, ad esempio, Ferrovie dello Stato.</p>

	partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, alla quale non si applica il testo unico delle società partecipate (dlgs 175/2016). È previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro.	
Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo	Per la concessione delle agevolazioni connesse ai contratti di sviluppo, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 400 milioni di euro.	Da monitorare gli effetti della presente disposizione che si lega all'articolo 43 del dl 112/2008, sugli strumenti di attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa.
Art. 81 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020	Il termine per lo svolgimento della consultazione referendaria è fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha emesso.	La delibera del consiglio dei ministri è del 31 gennaio 2020. Il referendum slitta, quindi, al momento in autunno.
Art. 82 – Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche	Le misure trovano applicazione fino al 30 giugno 2020. Le imprese di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche mettono in campo ogni iniziativa utile a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e la continuità dei servizi; assicurano l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta di potenziamento del servizio; assicurano interventi di potenziamento e manutenzione. Le misure adottate sono comunicate all'autorità garante.	L'articolo detta dei principi generali, senza peraltro introdurre né parametri di valutazione né, tanto meno, delle sanzioni in caso di inadempienza né demandando all'autorità competente di intervenire in caso di risposte inefficaci. Peraltro i principi indicati dovrebbero guidare quotidianamente le società del settore, anche a prescindere dalla attuale emergenza.
Art. 83 – Nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare	Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviati d'ufficio a data successiva al 15 aprile le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti. Nello stesso periodo, è sospeso il decorso dei termini. Il comma 3 prevede una serie di eccezioni al rinvio d'ufficio, vista la gravità dei processi (fra cui minori, alimenti, conferma fermo o arresto); vengono sospesi anche i termini di prescrizione. Dal 16 aprile al 30 giugno sono adottate delle misure organizzative al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati. Nello stesso periodo, gli atti sono depositati in modalità telematica, come pure il	L'articolo riprende, amplia e conseguentemente supera le disposizioni in materia di giustizia previste dal decreto legge 11/2020. Nei vari commi, si fa anche riferimento alla questione delle visite parenti all'interno delle carceri nonché alla possibilità di sospensione dei premi e del regime di semilibertà aspetti che hanno rappresentato una delle concause dei gravissimi fatti accaduti fra il 9 e il 10 marzo 2020, con interi reparti devastati, l'evasione di numerosi detenuti e, addirittura, la morte di una decina di ospiti in larga parte, almeno a seguire le cronache, da overdose.

	<p>pagamento del contributo unificato, le comunicazioni e gli avvisi. Nelle carceri, i colloqui sono svolti a distanza, anche mediante corrispondenza telefonica. È possibile la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei permessi premio e del regime di semilibertà. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. Le elezioni per il consiglio giudiziario e per il consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo di ottobre. Sono altresì sospesi le attività di mediazione, di negoziazione assistita, di risoluzione stragiudiziale. Tutte le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti delle commissioni tributarie e della magistratura militare. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legge 11/2020.</p>	
<p>Art. 84 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</p>	<p>È prevista la sospensione di tutti i termini della giustizia amministrativa per il periodo 8 marzo – 15 aprile 2020. Dal 6 aprile al 15 aprile, tutte le controversie fissate passano in decisione sulla base degli atti depositati. Fino al 30 giugno sono adottati accorgimenti organizzativi per limitare i contatti. È abrogato l'articolo 3 del decreto legge 11/2020.</p>	<p>Il presente articolo abroga quanto già previsto nel precedente provvedimento urgente, il dl 11/2020, con riferimento alla giustizia amministrativa.</p>
<p>Art. 85 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti. Sono adottate misure organizzative per contenere il rischio contagio.</p>	<p>Si replica lo schema adottato negli articoli precedenti. È abrogato l'articolo 3 del decreto legge 11/2020.</p>
<p>Art. 86 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19</p>	<p>È autorizzata una spesa di 20 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e rifunionalizzazione delle strutture. I lavori sono svolti con la procedura prevista dall'articolo 63 del dlgs 50/2016</p>	<p>Le rivolte nelle carceri hanno causato notevoli danni alle strutture, oltre a numerosi morti fra i detenuti e, soprattutto, a diversi feriti fra il personale dipendente, sottoposto ad un livello di pressione difficile da sopportare.</p>

<p>Art. 87 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</p>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino ad altra data fissata con dpcm, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; per cui: le presenze in sede sono limitate; non occorre l'accordo individuale né vale l'obbligo informativo. La prestazione può essere svolta anche con strumenti del dipendente, laddove non siano forniti dall'amministrazione. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il lavoro agile, le amministrazioni utilizzano ferie pregresse, congedo, banca delle ore, rotazione e altri istituti analoghi. Da ultimo, è possibile l'esenzione dalla prestazione lavorativa del dipendente; tale prestazione costituisce comunque servizio prestato per il quale non spetta però l'indennità di mensa. Le norme si applicano anche agli organi costituzionali, le autorità indipendenti. Sono sospese per 60 giorni dalla data di entrata in vigore le procedure concorsuali, salvo che la selezione non sia esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, con collocazione in licenza straordinaria, in congedo o malattia.</p>	<p>Il presente articolo torna a disciplinare la questione del lavoro agile nella pubblica amministrazione. Rispetto alle previsioni contenute nei precedenti dispositivi di legge, il lavoro agile viene ora definita la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Molta attenzione deve essere riposta alla data, in quanto in prima battuta si parla di termine dello stato di emergenza, oggi decretato a partire dal 31 gennaio e per sei mesi. In futuro, è evidente che da questa esperienza bisognerà trarre gli aspetti positivi sul versante del lavoro agile, partendo naturalmente dalla necessità di dotare il personale di adeguate strumentazioni.</p>
<p>Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 28 del dl 9/2020 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta ricorre anche per i biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, compresi cinema e teatro, e per l'accesso a musei e luoghi della cultura. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla data di entrata</p>	<p>L'articolo colma una lacuna presente nell'articolo 28 del decreto legge 9/2020 che norma il rimborso dei titoli di viaggio, ma non, come invece fa la presente disposizione, i contratti di soggiorno e il rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e luoghi di cultura. In questo caso, si prevede la sola opzione del voucher, cosa che potrebbe non interessare alla</p>

	<p>in vigore del presente per presentare istanza di rimborso; nei 30 giorni successivi, il venditore emette un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. Le disposizioni si applicano perdurando la validità del dpcm 8 marzo 2020 e di eventuali decreti successivi.</p>	<p>persona che aveva acquistato un biglietto, in quanto attirata magari da uno specifico spettacolo o da una iniziativa culturale particolare. Si confermano poi le perplessità già espresse in precedenza sui criteri molto stringenti nella individuazione dei casi di sopravvenuta impossibilità nonché il fatto che non è chiaro quale sia la componente rimborsabile anche con voucher.</p>
<p>Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo</p>	<p>Sono istituiti due fondi finalizzati al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo con una dotazione di 80 milioni per la parte corrente e di 50 in conto capitale. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse.</p>	<p>Una parte delle risorse (50 mln) arrivano dal Fondo coesione e sviluppo, mentre 10 milioni sono risorse già in bilancio al dicastero.</p>
<p>Art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura</p>	<p>L’articolo destina la quota dei compensi incassati per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti di autore con contratto di mandato. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>Da verificare se quanto previsto è sufficiente ad assicurare un ristoro alle figure professionali individuate.</p>
<p>Art. 91 – Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici</p>	<p>È aggiunto un comma all’articolo 3 del dl 6/2020: il rispetto delle misure di contenimento è valutata ai fini di eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali. L’anticipazione del prezzo è consentita anche in caso di consegna in via d’urgenza.</p>	<p>Si tratta di due previsioni che rispondono, soprattutto la prima relativa ai ritardi, alla logica emergenziale di questi giorni.</p>
<p>Art. 92 – Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone</p>	<p>Il comma 1 esclude l’applicazione della tassa di ancoraggio, mentre il comma 2 sospende il pagamento dei canoni. Il comma 3 differisce il pagamento dei diritti doganali. Il comma 4 autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.</p>	<p>Si tratta di previsione condivisibile.</p>
<p>Art. 93 – Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea</p>	<p>È istituito un fondo di 2 milioni di euro per il 2020 finalizzato al riconoscimento di un contributo per i titolari di autoservizio di</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, considerando quanti sono i possibili interessati alla misura; in assenza di dati</p>

	trasporto pubblico non di linea che dotano i mezzi di paratie divisorie fra il posto guida e i passeggeri. È atteso un decreto.	aggiornati, è possibile comunque stimare in 20mila i tassisti in Italia, per cui il contributo potrebbe essere nell'ordine di 100 euro.
Art. 94 – Incremento dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo	La dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo è incrementata di 200 milioni di euro per il 2020. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, in deroga al dlgs 148/2015, per un periodo massimo di dieci mesi e per l'ammontare di 200 milioni.	Il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è fortemente sotto pressione a causa dell'emergenza Covid-19, con i voli che già sono crollati di almeno il 50% ed intere aree pressoché isolate. Va quindi valutato con attenzione lo stanziamento, considerando pure i meccanismi ordinari di finanziamento del fondo stesso.
Art. 95 – Sospensione versamenti dei canoni per il settore sportivo	Per le federazioni, le società, gli enti di promozione sportiva sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi agli impianti in affidamento. I versamenti sono effettuati entro il 30 giugno in unica rata oppure in 5 rate mensili.	Si tratta di una disposizione condivisibile.
Art. 96 – Indennità collaboratori sportivi	L'indennità prevista all'articolo 27 è riconosciuta anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportivi nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche da parte di Sport e Salute spa. La dotazione è di 50 milioni di euro. Le domande vanno presentate a Sport e Società, allegando l'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione del reddito. È atteso un decreto da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le modalità di presentazione.	Quanto stanziato permette di raggiungere una platea di poco superiore ad 83mila unità, un numero oggettivamente basso, considerando che parliamo di un settore che pesa per circa il 3% sul prodotto interno lordo.
Art. 97 – Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione	Le anticipazioni del fondo sviluppo e coesione possono essere richieste nella misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, se dotati di progetto esecutivo approvato o di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Non si applica ad Anas e Rete ferroviaria italiana.	Si tratta di una disposizione che dà un minimo di respiro, ma rispetto alla quale occorre verificare gli effettivi risultati. È ipotizzabile un intervento a più ampio raggio sui fondi europei.

<p>Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa</p>	<p>Il credito di imposta per le campagne pubblicitarie (art. 57-bis, dl 50/2017) è riconosciuto nel 2020 nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati, mentre, sempre con riferimento al 2020, viene portato a 4mila euro il credito di imposta in favore delle edicole; detto credito è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa nei comuni con meno di 5mila abitanti.</p>	<p>Il settore della stampa ha messo in campo un enorme sforzo in queste settimane per assicurare una corretta informazione. Fondamentale, altresì, il ruolo delle edicole, rimaste aperte.</p>
<p>Art. 99 – Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19</p>	<p>La protezione civile è autorizzata ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni. Nella vigenza dello stato di emergenza, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale avviene mediante affidamento diretto nel caso in cui le risorse impiegate derivino in via esclusiva da donazioni. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget regionali. È prevista una rendicontazione separata sulle somme da donazione.</p>	<p>L'aspetto sicuramente positivo è che molti cittadini privati hanno in queste settimane voluto dare un segno tangibile della loro vicinanza al Paese e a tutti gli operatori sanitari per l'enorme sforzo che si sta facendo. Soprattutto si segnalano numerose iniziative di imprenditori del Nord Italia. Nella speranza che non si renda necessario uno sforzo enorme come quello portato avanti in particolare da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si potrebbe porre un problema di equità rispetto alle aree meno sviluppate del Mezzogiorno, dove il tessuto imprenditoriale non è così forte. Conseguentemente, in queste aree dovrà essere, se possibile, ancora maggiore l'intervento della protezione civile.</p>
<p>Art. 100 – Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</p>	<p>Viene istituito un fondo con una dotazione per il 2020 di 50 milioni di euro. Sono attesi i relativi decreti ministeriali. Il comma 2 proroga i mandati degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ad esclusione dell'Istat. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati per la ricerca possono beneficiare della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.</p>	<p>Per un giudizio complessivo, è necessario attendere i decreti attuativi.</p>
<p>Art. 101 – Misure urgenti per la continuità dell'attività</p>	<p>L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di</p>	<p>Al di là dei singoli contenuti dell'articolo 101, una riflessione</p>

<p>formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</p>	<p>studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Le attività formative e le altre attività a distanza effettuate durante il periodo di sospensione sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali; la norma si applica anche ai ricercatori a tempo determinato. Sono computate ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali le attività formative e i servizi erogati a distanza per gli studenti. Il comma 6 disciplina la formazione delle commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. Le disposizioni di applicano anche alle Afam.</p>	<p>andrebbe fatta sulle condizioni in cui operano i ricercatori nel nostro Paese, con contratti molto flessibili e precari, la peggior condizione possibile per poter lavorare con serenità.</p>
<p>Art. 102 – Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie</p>	<p>Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (classe LM/41) abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità. Norme specifiche sono previste per gli studenti già in corso e per l'effettuazione del tirocinio. Il comma 3 disciplina il caso della prima applicazione: i candidati della seconda sessione - anno 2019 - sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio. Eventuali prove</p>	<p>Si tratta di una disposizione che serve a tamponare nell'immediato l'emergenza che si è venuta a creare con il Covid-19. Più in generale, torna la riflessione sullo stato dell'arte della nostra sanità che negli anni ha subito più tagli che investimenti.</p>

	compensative, nel periodo di emergenza Covid-19, possono essere svolta con modalità a distanza.	
Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	Per il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Il comma 1 non si applica al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni da lavoro, indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali, prestazioni assistenziali o sociali. Gli sfratti sono sospesi fino al 30 giugno 2020; vale anche per gli immobili non a uso abitativo.	Si tratta di previsioni condivisibili.
Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento	La validità dei documenti di riconoscimento e identità è prorogata al 31 agosto 2020, salvo che per gli espatri.	Si tratta di una norma che soprattutto libera il personale degli enti locali da incombenze meramente burocratiche.
Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo	La parentela e l'affinità si estende dal quarto al sesto grado per il lavoro meramente occasionale.	La modifica interessa l'articolo 74 del dlgs 276/2003.
Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società	L'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; sono ammesse l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o, nei casi di srl, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Norme specifiche si applicano ad altre tipologie di società.	Le norme sono volte ad assicurare il corretto svolgimento delle assemblee, anche in un momento di oggettiva emergenza.

<p>Art. 107 - Differimento di termini amministrativo-contabili</p>	<p>Vengono differiti i termini per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio del 2019, fissati al 30 aprile. La norma interessa la pubblica amministrazione, compresi enti locali e regioni, e gli enti strumentali.</p>	<p>Sono previste scadenze al 31 maggio e al 30 giugno, se si tratta di ente strumentale o piuttosto di ente o organismo pubblico.</p>
<p>Art. 108 - Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale</p>	<p>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza. Il comma 2 estende a trenta giorni la possibilità di pagare una sanzione al codice della strada in maniera ridotta-</p>	<p>La norma a tutela degli operatori postali arriva purtroppo in ritardo, quando già molti di loro sono stati contagiati, in qualche caso perdendo anche la vita, come è successo nel Bergamasco.</p>
<p>Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19</p>	<p>La quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e province autonome può essere impiegata per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Medesima opzione è concessa anche agli enti locali, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.</p>	<p>Si fa riferimento al dlgs 118/2011, articolo 42, comma 6.</p>
<p>Art. 110 – Rinvio questionari Sose</p>	<p>Il termine per il rinvio del questionario Sose è fissato in 180 giorni.</p>	<p>La norma interessa province e città metropolitane.</p>
<p>Art. 111 - Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario</p>	<p>Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti.</p>	<p>Il risparmio di spesa dovrà essere impiegato con finalità di rilancio dell'economia locale. In termini di saldo netto si parla di 338,9 milioni di euro.</p>
<p>Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali</p>	<p>Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, è differito all'anno immediatamente successivo alla</p>	<p>I risparmi vanno a finanziare interventi nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Gli oneri sono fissati in 276,5 milioni di euro.</p>

	data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale.	
Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti	Sono prorogati al 30 giugno 2020 una serie di adempimenti in ambito dei rifiuti, ad iniziare dalla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.	Le norme interessano principalmente le aziende del settore e quelle che producono rifiuti speciali.
Art. 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni	70 milioni sono stanziati per la sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi di province, città metropolitane e comuni. È atteso un decreto ministeriale.	Si tratta di un contributo insufficiente.
Art. 115 – Straordinario polizia locale	10 milioni sono destinati al pagamento dello straordinario della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le conseguenze del Covid-19 e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.	Si tratta di risorse fortemente insufficienti.
Art. 116 – Termini riorganizzazione ministeri	I provvedimenti con scadenza 1 marzo e 31 luglio 2020 sono prorogati di tre mesi.	Si tratta di una disposizione che si rende necessaria alla luce della attuale emergenza.
Art. 117 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Il termine del decreto legge 104/2019 è posticipato non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.	Si tratta del provvedimento che proroga la durata in carica dei componenti dell'autorità.
Art. 118 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali	Il termine del decreto legge 75/2019 è posticipato non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.	Si tratta del provvedimento che proroga la durata in carica dei componenti dell'autorità.
Art. 119 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio	Un contributo di 600 euro mensili per un massimo di tre mesi è riconosciuto in favore dei magistrati onorari.	Si tratta di una misura che replica quanto previsto per altre categorie di lavoratori, con la differenza non da poco che negli altri casi si tratta di un mese e non di tre mesi.
Art. 120 - Piattaforme per la didattica a distanza	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono date a scuole (10 milioni), a studenti meno abbienti (70 milioni) e al personale scolastico (5 milioni). Le scuole procedono agli acquisti; possono sottoscrivere fino a 1000 contratti con assistenti tecnici. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse; il Miur può anticipare le risorse.	Le scuole sono sottoposte ad un enorme sforzo per assicurare un minimo di didattica a distanza. In molti casi, si utilizzano piattaforme non istituzionali, mentre tanti studenti per condizioni economiche e sociali sono esclusi. Passata l'emergenza sarà necessario approntare un grande piano di rafforzamento delle dotazioni strumentali e tecniche.

<p>Art. 121 - Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari</p>	<p>Il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse; le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per la didattica a distanza</p>	<p>Corretta la copertura del personale supplente; rimangono però le considerazioni precedenti sullo stato della nostra scuola e sulla effettiva disponibilità di strumenti per la didattica a distanza.</p>
<p>Art. 122 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19</p>	<p>Con Dpcm è nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure legate all'emergenza Covid-19, con particolare attenzione all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.</p>	<p>Il commissario, la cui figura non dovrebbe sovrapporsi a quella del capo della protezione civile, è stato individuato dal presidente del consiglio dei ministri in Domenico Arcuri, ad di Invitalia.</p>
<p>Art. 123 - Disposizioni in materia di detenzione domiciliare</p>	<p>L'articolo prevede la detenzione domiciliare, come pena alternativa per contenere la diffusione del Covid-19 nelle carceri. Sono previste delle esclusioni.</p>	<p>Corretta l'esclusione di coloro che sono stati sanzionati per le rivolte del 7 marzo.</p>
<p>Art. 124 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</p>	<p>Le licenze premio possono avere durata sino al 30 giugno 2020.</p>	<p>Da valutare le singole posizioni-</p>
<p>Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni</p>	<p>Sono prorogati di sei mesi i termini per l'efficientamento energetico dei comuni. Fino al 31 luglio, sono prorogati di ulteriori quindici giorni rispetto alla normale previsione di legge; in proroga anche i termini in caso di intervento di periti o medici legali per 60 giorni. Unioncamere e Camere di commercio possono realizzare specifici interventi a sostegno dell'economia.</p>	<p>Si tratta di previsioni condivisibili.</p>
<p>Art. 126 - Disposizioni finanziarie</p>	<p>In relazione a quanto stabilito dal Parlamento, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Si tratta delle disposizioni finanziarie. Il governo valuta in maniera molto ottimistica i flussi che può generare questo decreto.</p>
<p>Art. 127 - Entrata in vigore</p>	<p>Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il decreto è in Gazzetta ufficiale 17 marzo 2020, n. 70.</p>